



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Gravesano, richiamati

- l'art. 35 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e modifica del 18 settembre 2017 (LCCit);
- l'art 12 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017 (RLCCit);
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale del 10 marzo 1987) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987);
- l'art 46 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale nr. 133b del 5 marzo 2018

ordina

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza.

Art. 2 Tasse

¹ Sono riscosse le seguenti tasse:

a) Procedura ordinaria

- CHF 900.- per gli stranieri
- CHF 600.- per i confederati
- CHF 200.- per le procedure ritirate o di rinuncia

b) Procedura agevolata

- CHF 700.- per gli stranieri
- CHF 450.- per i confederati
- CHF 200.- per le procedure ritirate

² La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata, secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 3 Pagamento e prescrizione

¹ Le tasse devono essere pagate:

- prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale, per la procedura ordinaria
- prima della formulazione del preavviso comunale, per la procedura agevolata

² La tassa, unitamente a quelle per la naturalizzazione in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.



MUNICIPIO GRAVESANO

Art. 4 Disposizioni abrogative

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse di naturalizzazione del 12 giugno 2006.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 6 Rimedi di diritto

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 7 marzo 2018.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

Il Sindaco Il Segretario
M. Anghileri G. Cremona

Gravesano, 6. marzo 2018